



Regolamento d'Istituto

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Alessandro Manzoni”

Via Lusitania 16- 00183- Roma Tel: 06.70491776 - Fax: 06.77079105 - email:
rmic8gd00d@istruzione.it

PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587

Integrazione presentata nel Collegio Docenti del 26.10.2020;

Ratificato dal Consiglio d'Istituto in data 30.10.2020

PREMESSA

Il presente documento è stato integrato con alcune norme legate allo stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid 19.

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le specifiche disposizioni non avranno più efficacia.

In particolare per tutto il periodo dell'emergenza costituiscono parte integrante del presente regolamento i Protocolli Covid per alunni, famiglie, docenti e personale ATA, sistematicamente aggiornati in relazione alla normativa vigente di riferimento.

PARTE PRIMA - ASPETTI GENERALI FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; essa promuove i valori della legalità e della collaborazione, della tolleranza e dell'accoglienza, la cultura del rispetto per le persone e per l'ambiente, ponendosi tra gli obiettivi prioritari l'Educazione alla convivenza civile e democratica e, all'interno di questi, la lotta ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si è infatti sommato al fenomeno di bullismo in presenza, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di violenza esercitata attraverso la rete, attraverso l'uso distorto dei social e l'utilizzo persecutorio degli smartphone. La scuola intende vigilare sui possibili pericoli e sulle insidie della comunicazione digitale e virtuale, attivando sinergie tra le istituzioni, le famiglie e gli studenti stessi per non sottovalutare questa emergenza.

La vita sociale, in quanto comunitaria, è possibile solo nell'ambito di regole di comportamento conosciute e condivise da parte di tutti i suoi componenti: alunni, genitori, insegnanti, personale ATA, esperti esterni ed educatori che operano a vario titolo nella scuola.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SEZIONE I - Norme comuni

Art. 1 - Fonti

1. Sono fonte di ispirazione del Regolamento nel suo complesso i seguenti documenti:
 - la Costituzione della Repubblica Italiana, circa la garanzia dei principi di libertà e di uguaglianza della persona umana (artt. 2 e 3), la collaborazione delle formazioni sociali in una dimensione di integrazione tra scuola e territorio, la possibilità di scegliere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società (art. 4), la collaborazione con la famiglia (art. 30);
 - le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 18 dicembre 2006 relative alle competenze-chiave per l'apprendimento permanente, nonché le nuove Raccomandazioni sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del maggio 2018;
 - le Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del settembre 2012;
 - la Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, n. 30 e n. 104 del 30 novembre 2007, recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", nonché il Piano Nazionale Scuola Digitale del 6 novembre 2015
 - la Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e il Documento d'indirizzo 4 marzo 2009 per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione";
 - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
 - i Chiarimenti del Ministero (30 novembre 2009) sulla questione del peso di cartelle e zaini;
 - il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 recante norme su "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
 - Le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo, MIUR aprile 2015 artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale
 - la Legge n. 71/2017 inerente Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza giovanile: "Bullismo e Cyberbullismo"; gli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile
 - la Legge 92 del 20/08/2019 inerente l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
 - il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Patto educativo di corresponsabilità integrato ed aggiornato all'emergenza Covid-19 e il Documento di valutazione dei rischi

dell'Istituto integrato ed aggiornato all'emergenza Covid-19, rappresentano le fonti interne di riferimento.

2. Il presente Regolamento, per la parte relativa alla Scuola secondaria di primo grado è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare ed integrare il D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 2 - Patto educativo di corresponsabilità

1. Lo svolgimento della vita scolastica è affidato alla responsabile partecipazione di tutte le componenti della Scuola, alla collaborazione delle famiglie e al senso di autocontrollo e responsabilità degli alunni.
2. All'atto dell'iscrizione si istituisce tra scuola e famiglia il patto educativo di corresponsabilità: con esso gli operatori scolastici e le famiglie si impegnano ad essere leali, per la parte di propria competenza, nel perseguire obiettivi comuni anche se in contesti diversi, a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo, al rispetto delle norme istituzionali e di quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Nella Scuola Secondaria di Primo grado il Patto educativo di corresponsabilità è formalizzato con la sottoscrizione congiunta di un documento da parte del Dirigente Scolastico, dello studente e dei genitori. Il Patto è elaborato, approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Istituto, previo parere obbligatorio del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti; il testo del Patto è disponibile sul sito Web dell'Istituto.

Per tutto il periodo dell'emergenza Covid 19 si intende modificato ed integrato in ossequio alla normativa vigente discendente dall'emergenza legata alla pandemia da Covid 19

Art. 3 - Finalità

1. La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, è accreditata, insieme alla famiglia, come l'agenzia educativa intenzionale per far acquisire non solo competenze, ma anche valori indispensabili per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
2. La finalità educativa della Scuola mira a trasmettere negli alunni la formazione a una cittadinanza unitaria e plurale, rispettosa sia delle tradizioni locali e delle memorie nazionali, sia delle diverse identità.
3. In quanto comunità educante, la Scuola persegue l'obiettivo di migliorare le competenze relazionali attraverso linguaggi emotivi ed affettivi, promuovendo la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La Scuola, in tal modo, affianca al compito dell'"insegnare ad apprendere", quello dell' "insegnare ad essere".
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, religiosa, sociale e culturale.
5. Gli alunni hanno il diritto di:
 - essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola;

– lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli alunni hanno il dovere di:

– tenere un comportamento educato, corretto e disciplinato in ogni momento della vita scolastica ed extrascolastica, dentro e fuori la Scuola; come pure in caso di attivazione di D.A.D. (vedi regolamento DDI ALLEGATO);

– frequentare assiduamente le lezioni (anche in caso di attivazione di D.A.D.) e partecipare a tutte le iniziative culturali, sportive e ricreative promosse dall'Istituto entro il normale orario di lezione.

6. Compito preminente della Scuola è educare, formare e promuovere, senza utilizzare interventi puramente punitivi. I provvedimenti disciplinari hanno, dunque, finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dell'alunno e della famiglia e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 4 - Rispetto delle persone

1. Ai fini di una convivenza civile e democratica, l'alunno deve assumere e mantenere, in ogni momento della vita scolastica, un contegno e un comportamento corretto, un linguaggio decoroso nei riguardi dei propri compagni, del personale docente e non docente sia durante le lezioni in presenza che nel caso di attivazione di D.A.D..
2. Ogni alunno è tenuto a non arrecare molestia a nessun componente della comunità scolastica o a terzi, né con parole, né con gesti, né con atti lesivi della dignità personale, neppure attraverso l'uso denigratorio di immagini e/o fotografie, diffuse attraverso smartphone e social networks; e a tenere comportamento corretto in caso di attivazione di video-lezioni in sincrono (D.A.D.).
3. Lo studente è tenuto ad evitare scherzi e giochi pericolosi, anche nei momenti precedenti l'ingresso a Scuola, durante la ricreazione e nelle fasi di uscita.

L'art. 4 è da ritenersi integrato dal "Protocollo di comportamento anti bullismo e cyberbullismo" vigente e dal protocollo sulla DDI.

Art. 5 - Rispetto dell'ambiente e bene comune

1. Ciascun alunno deve ritenersi consegnatario e responsabile di tutte le suppellettili dell'aula e della Scuola nel suo complesso.
2. Nella consapevolezza della necessità di salvaguardare ed aver cura del bene comune, lo studente è tenuto a rispettare e usare con ogni riguardo i locali, gli arredi e le attrezzature della Scuola, nonché l'ambiente ad essa circostante, affinché esso sia vissuto dagli alunni come luogo di accoglienza e benessere.
3. Ai fini del proficuo svolgimento del lavoro scolastico ogni alunno è tenuto ad aver cura del proprio banco, tenere pulita la propria aula, rispettare il materiale e l'ambiente scolastico, evitando di danneggiare l'edificio e gli arredi.
4. I genitori o chi esercita la potestà genitoriale dell'alunno che per negligenza, incuria o distrazione arrechi danni al patrimonio scolastico, sono informati e invitati al risarcimento dei medesimi.
5. È tassativamente vietato l'accesso degli animali, anche se al guinzaglio, nelle aree di pertinenza dell'Istituto scolastico, sia interne che esterne.

Art. 6 Doveri dello studente

1. L'alunno è tenuto a frequentare sempre e regolarmente le lezioni e ad assolvere gli impegni relativi allo studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività programmate e di cui siano state messe a conoscenza le famiglie.
2. L'alunno è tenuto a vestire in maniera decorosa e adeguata alle attività scolastiche, non è consentito tenere il cappello/cappuccio all'interno della scuola, non è decoroso indossare canottiere, pantaloncini sopra il ginocchio e infradito.
3. L'alunno è tenuto a portare l'occorrente necessario per lo svolgimento del lavoro in aula (non è consentito l'uso del telefono per richiedere al genitore di portare a scuola il materiale dimenticato a casa né eventuali merende). I genitori che, spontaneamente, decidessero di portare il suddetto materiale a scuola non saranno autorizzati alla consegna, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.
4. L'alunno deve tenere in ordine il diario scolastico e/o il quaderno delle comunicazioni su cui annotare i compiti assegnati, gli avvisi della scuola ed eventuali comunicazioni dei docenti. Ogni comunicazione deve essere firmata per presa visione da un genitore o chi esercita la potestà genitoriale che è tenuto a controllare quotidianamente il diario stesso e/o il quaderno delle comunicazioni.
5. È assolutamente vietato manomettere documenti scolastici e falsificare firme anche attraverso risorse digitali, (comunicazioni dei docenti, registri, libretto delle giustificazioni, ecc.). Ogni alterazione di scrittura o falsificazione di firma è considerata grave mancanza cui consegue relativa sanzione e/o confronto con i genitori.
6. I compiti, assegnati dai vari docenti, devono essere svolti con il massimo impegno e con costanza.
7. Gli alunni non devono portare con sé né oggetti di valore, né pericolosi. La Scuola non è responsabile di eventuali ammanchi o danneggiamenti dei beni e di oggetti di valore introdotti nei locali scolastici.
8. Gli alunni non devono usare un linguaggio offensivo e scurrile nei confronti del personale docente e non docente o dei compagni;
9. Gli alunni non devono usare violenza fisica e verbale nei confronti dei compagni; neppure attraverso l'invio di messaggi, immagini o materiale digitale (foto, audio, video) attraverso il loro smartphone, i social networks o la loro posta elettronica.
10. Gli alunni non possono manomettere o nascondere per nessun motivo il materiale altrui né prendere oggetti senza permesso;
11. Gli alunni non devono disturbare in alcun modo le lezioni né tenere atteggiamenti poco corretti (masticare chewing-gum, mangiare o bere senza autorizzazione);
12. Gli alunni devono avere comportamenti corretti nei confronti di insegnanti, del personale della scuola, e dei compagni; Potranno esser qualificate come Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo e del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima. Rientreranno invece nel Cyberbullismo i seguenti atteggiamenti: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (*Flaming*); molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (*Harassment*); l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche (*Cyberstalking*); la pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori (Denigrazione); registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico (*Outing* estorto); l'insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (Impersonificazione); estromissione

intenzionale dall'attività on line (Esclusione); invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (*Sexting*); nonché ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

13. Gli alunni devono entrare ordinatamente in classe senza attendersi all'ingresso e uscire da scuola al termine delle lezioni accompagnati dal docente;
14. Gli alunni devono chiedere il permesso al docente per allontanarsi dall'aula. L'uso dei servizi igienici è consentito previa autorizzazione del docente e deve avvenire con il massimo rispetto delle norme del vivere civile.
15. L'alunno assente, anche per brevi periodi, con l'aiuto della famiglia, se necessario, è tenuto ad informarsi sulle attività svolte e sui compiti assegnati consultando il registro elettronico

Eccetto per i comma 7 e 14 tutto resta valido in caso di attivazione di DDI, dal momento che qualunque comportamento riconducibile a bullismo o cyberbullismo saranno affrontati ed eventualmente sanzionati come da regolamenti di riferimento

Art. 7 - Sicurezza e salute

1. L'alunno non può assumere medicinali senza la preventiva richiesta dei genitori e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. I docenti ed il personale della Scuola non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco agli alunni, ad eccezione di quelli classificati come "salva vita". In questi casi è necessario presentare richiesta al Dirigente Scolastico su apposita modulistica, allegando il piano terapeutico redatto dal medico curante. Il Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti, organizzerà, di concerto con la ASL di competenza, la formazione dei docenti disponibili e rilascerà la relativa autorizzazione.
2. I genitori degli alunni affetti da importanti forme allergiche o da gravi patologie devono farlo presente al Dirigente Scolastico, documentandolo con certificazione medica.
3. L'uso dell'ascensore è vietato ad eccezione dei casi autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore a seguito della presentazione di adeguata documentazione a supporto della richiesta. In ogni caso gli alunni, anche se autorizzati dalla Dirigenza, non possono utilizzare l'ascensore se non accompagnati da un adulto.

Considerando il forte aumento dei casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti, è assolutamente vietato introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo.

1. Gli alunni sono tenuti ad organizzare i materiali didattici da portare a scuola in modo che i propri zaini non risultino troppo pesanti.
2. Per garantire la propria incolumità e quella dei propri compagni e nel rispetto della salute personale e degli altri, ogni alunno è tenuto a:
 - a. sistemare zaini e materiale didattico in modo da consentire la veloce evacuazione dall'aula, come previsto dalle norme di sicurezza
 - b. non correre nei locali scolastici e nelle relative pertinenze, fatto salvo per le attività connesse ad Educazione fisica;
 - c. non fumare

Art. 8 - Uso dei dispositivi elettronici

1. In tutti gli ambienti dell'edificio scolastico, interni ed esterni, è assolutamente vietato usare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. I cellulari, pertanto, dovranno essere spenti prima dell'ingresso a scuola e dovranno essere tenuti nello zaino o sul banco, spenti, e non riposti in contenitori comuni. È altresì vietato effettuare fotografie o

videoriprese, nonché registrazioni audio, se non a fini didattici e previa autorizzazione dell'insegnante.

2. I cellulari e gli altri strumenti tecnologici usati senza permesso durante l'attività didattica saranno presi in consegna dall'insegnante e depositati in portineria dove solo i genitori/tutori potranno ritirarli.
3. In caso di necessità inderogabile di comunicazione con la famiglia l'alunno può utilizzare il telefono della scuola.
4. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione l'uso del telefono cellulare è regolamentato in base alle esigenze e comunicato alle famiglie insieme al programma delle stesse.
5. All'interno dell'edificio scolastico è assolutamente vietata agli alunni la connessione a siti Web, tramite computer della scuola o personali, telefoni cellulari, tablet ecc., non autorizzati dal docente.
6. E' assolutamente vietato agli alunni l'uso del registro elettronico salvo che con le proprie credenziali personali per l'area alunni.
7. L'uso del computer della scuola è consentito agli alunni solo ed esclusivamente per usi didattici previa autorizzazione e supervisione del docente.

Art. 9 - Ingresso

1. L'orario di ingresso nell'edificio scolastico è stabilito con delibera del Consiglio di Istituto. Al suono della campanella l'alunno deve avviarsi, ordinatamente e senza schiamazzi, nella propria aula.
2. L'alunno non può essere accompagnato in classe dai genitori (o da chi ne fa legalmente le veci).
3. Per eventuali comunicazioni urgenti ai docenti o ai propri figli, i genitori devono telefonare o rivolgersi in portineria.

Per quanto riguarda l'oggetto del presente articolo, fino a nuove disposizioni, è vigente quanto disposto nel "Piano di Rientro" in ossequio alla normativa discendente dall'emergenza Covid-19

Art. 10 - Ritardi

1. In ingresso è prevista una tolleranza di massimo 10 minuti. Dopo tale termine, l'ingresso va annotato come ritardo e gli alunni saranno tenuti a giustificare il giorno successivo.
2. L'alunno che si presenta in ritardo non accompagnato viene comunque ammesso in classe. Il genitore (o chi esercita la potestà genitoriale) prontamente avvisato dal personale scolastico, dovrà presentarsi in portineria a firmare il permesso di ingresso il giorno successivo.
3. In ciascun anno scolastico sono consentiti al massimo 8 ingressi posticipati. Il superamento di tale limite influirà sul giudizio di comportamento. Ogni ingresso posticipato successivo all'ottavo giorno dovrà essere autorizzato dal Dirigente o da un suo collaboratore. Sono esclusi dal computo gli ingressi posticipati giustificati da certificato medico (visite mediche o esami clinici dell'alunno). Tutti gli ingressi posticipati (dovuti a visite mediche o meno) vengono comunque conteggiati nel limite massimo di assenze previsto dalle norme per la validità dell'anno scolastico.
4. Per gli ingressi posticipati dovuti a terapie continuative valgono gli orari autorizzati dal Dirigente Scolastico.
5. Il ritardo va sempre indicato sul Registro di classe sia elettronico che cartaceo.

I cc 1 e 2 sono aggiornati ed integrati da quanto disposto nel "Piano di Rientro" in ossequio alla normativa discendente dall'emergenza Covid-19

Art. 11 – Assenze – Scuola Secondaria di I grado

1. Tutte le assenze devono essere giustificate dal genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale) tramite l'apposita funzione del Registro elettronico.
2. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono tenuti a controllare costantemente il libretto del proprio figlio e a segnalarne tempestivamente l'eventuale smarrimento alla Segreteria dell'Istituto.
3. L'alunno che sia stato assente, il giorno del rientro, è tenuto a presentare al docente della prima ora la giustificazione firmata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che ha depositato la firma; il docente provvede a vistare la giustificazione sul libretto dello studente e a prenderne nota sul Registro elettronico.
4. La giustificazione sarà richiesta anche per iscritto quando l'assenza è causata da motivi estranei all'alunno (sciopero del personale o altro), al fine di evitare assenze arbitrarie. Nel caso di comunicazioni inerenti scioperi del personale della scuola, la dicitura sulla giustificazione sarà: AVVISO DI SCIOPERO.
5. In tutti i casi di assenze frequenti, di ritardi ripetuti e/o ingiustificati il Coordinatore prende diretti contatti con la famiglia dell'alunno. Nei casi di recidiva il coordinatore avvisa il Dirigente Scolastico per attivare le procedure necessarie.

Art. 12 - Uscite anticipate

1. Si rileva, anzitutto, che l'uscita anticipata deve rappresentare un'eccezione. Salvo il caso di malesseri dell'alunno, l'uscita anticipata è consentita esclusivamente al cambio dell'ora e nella scuola primaria non oltre le 15:30.
2. L'alunno che esce anticipatamente deve essere prelevato da scuola personalmente da un genitore (o persona da questi delegata).
3. Salvo i casi di malessere dell'alunno comunicati dalla scuola alla famiglia, in ciascun anno scolastico sono consentite al massimo 6 uscite anticipate, superate le quali vi sarà una diminuzione proporzionale del giudizio di comportamento. Ogni uscita anticipata successiva alla quinta dovrà essere autorizzata negli Uffici di Presidenza anziché in Portineria. Sono esclusi dal computo le uscite posticipate giustificate da certificato medico (visite mediche o esami clinici dell'alunno).
4. Tutte le uscite anticipate (dovute a visite mediche o meno) vengono comunque conteggiate nel limite massimo di assenze previsto dalle norme per la validità dell'anno scolastico per alunni di scuola secondaria (salvo deroghe deliberate dal C.D.).
5. Per le uscite anticipate dovute a terapie continuative valgono gli orari autorizzati dal Dirigente Scolastico.
6. L'uscita anticipata va sempre indicata sul Registro di classe sia elettronico che cartaceo.

Art. 13 - Uscita ordinaria

1. Al termine delle lezioni, gli alunni, sotto la sorveglianza dei rispettivi docenti, si preparano per l'uscita. I docenti affideranno l'alunno minore di quattordici anni al genitore e/o adulto delegato l'alunno minore di quattordici anni non autorizzato all'uscita autonoma dal genitore/tutore. Questi possono infatti autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita autonoma dell'alunno/a della scuola secondaria di Primo grado al termine dell'orario delle lezioni o delle attività extrascolastiche pomeridiane in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all'auto responsabilizzazione. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.
2. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono riportati nel modulo di delega. La delega

ha durata triennale nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria; quinquennale nella scuola primaria, salvo revoca anticipata da parte dei genitori. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o da sconosciuti.

3. In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l'alunno, il docente della classe affida l'alunno/a al personale presente in portineria, che provvede a rintracciare il genitore.
4. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile il personale informa immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore che provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l'alunno.
5. Ai sensi della Legge n. 172/2017, l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
6. L'autorizzazione all'uscita autonoma nella scuola secondaria, redatta esclusivamente sulla modulistica presente sul sito dell'Istituto, deve essere firmata da entrambi i genitori (o da tutti i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) ed ha durata triennale, salvo revoca anticipata da parte dei genitori.
7. Gli alunni che hanno compiuto quattordici anni escono autonomamente.
8. Una volta fuori dall'edificio nessun alunno può rientrare, per nessun motivo. Dopo l'uscita alunni e genitori (o delegati) devono lasciare tempestivamente il cortile interno della scuola per consentire la chiusura dei cancelli, al fine di garantire e rendere efficaci le procedure di sicurezza messe in atto dall'Istituto.

Art. 14 - Cambio dell'ora

1. Alla fine di ogni lezione l'alunno attende in classe l'arrivo dell'insegnante dell'ora successiva rimanendo seduto al proprio posto in atteggiamento controllato.
2. Durante il cambio dell'ora tutti gli alunni devono trattenersi all'interno delle rispettive aule; non è consentito sostare nei corridoi o negli atri antistanti le aule.

Art. 15 – Ricreazione

1. Per gli alunni di scuola primaria è prevista una ricreazione di circa 15 minuti verso le ore 10.30, l'orario preciso dipende, per i tempi pieni, dall'arrivo delle merende consegnate dal personale della mensa ai docenti presenti in classe. Per le classi che, nella giornata, svolgono un tempo scuola di 8 ore è previsto un momento ricreativo anche nella mezz'ora post pranzo da svolgere, su decisione del docente, o in luogo all'aperto (pinetina per le prime classi, cortile interno per le seconde e terze e cortile antistante l'uscita per le quarte e quinte) o in classe.
2. Per gli alunni di Scuola Secondaria sono previste due ricreazioni, della durata di 10 minuti ciascuna, tra la seconda e terza ora (10.05-10.15) e tra la quarta e quinta ora (12.05-12.15).
3. La ricreazione si svolgerà nel corridoio all'esterno dell'aula e gli alunni non dovranno allontanarsi senza l'autorizzazione del docente anche per recarsi al bagno.
4. Il responsabile della classe durante la ricreazione è il docente o i docenti in servizio rispettivamente alla seconda ora di lezione e alla quarta ora di lezione.
5. In caso di eventuali scorrettezze da parte degli alunni, i docenti possono limitare o abolire temporaneamente l'intervallo o prendere altri opportuni provvedimenti.

Per quanto riguarda l'oggetto del presente articolo, fino a nuove disposizioni, è vigente quanto disposto in ossequio alla normativa discendente dall'emergenza Covid-19, ed in particolare: gli alunni dovranno consumare la merenda e continuare il momento di pausa dalle attività rimanendo al proprio posto allo scopo di mantenere il distanziamento.

Art. 16 - Assegnazione dei posti in classe

1. Le assegnazioni dei posti in classe e gli eventuali cambiamenti sono di competenza del Coordinatore di classe per la Scuola Secondaria e del team docente per la scuola primaria e vanno rispettati dall'alunno.
2. Per motivi riconducibili a specifiche finalità educative, didattiche ed organizzative, ciascun docente può disporre cambiamenti ai posti in classe, anche per una sola lezione.

Art. 17 - Spostamenti interni

1. In caso di assenza del docente e nell'impossibilità di disporre la sostituzione dello stesso, gli alunni, divisi in gruppi, sono ospitati nelle altre classi (secondo l'elenco predisposto dal coordinatore di classe o dal team docente), compreso il tempo della ricreazione
2. Le classi o i gruppi di alunni che durante l'orario scolastico debbano passare in un'altra aula o in un altro locale, devono procedere ordinatamente e in silenzio, in modo da non disturbare le attività didattiche.
3. Gli alunni possono accedere alle aule speciali e ai laboratori soltanto se accompagnati dai rispettivi insegnanti.
4. All'interno delle aule speciali e dei laboratori gli alunni si atterrano ai rispettivi Regolamenti.
5. È severamente vietato correre per i corridoi e per le scale; eventuali comportamenti scorretti saranno ammoniti dagli insegnanti.
6. Durante le ore di lezione, l'accesso ai bagni è consentito ad un alunno per volta.

Per quanto ai cc dall'1 al 5 sono aggiornati ed integrati da quanto disposto dalla normativa discendente dall'Emergenza Covid-19 in materia

Art. 18 – Rapporti Scuola Famiglia

- Colloqui individuali con i docenti in orario antimeridiano, nella prima e terza settimana del mese dal 2 novembre al 15 maggio. I colloqui si svolgeranno in presenza o a distanza, secondo le esigenze del momento, su prenotazione. I docenti comunicheranno alle famiglie l'orario di ricevimento.
- Una o due volte l'anno saranno previsti colloqui pomeridiani, su prenotazione, in presenza o a distanza, secondo le esigenze.

Art. 19 - Valutazione del comportamento

1. Il mancato rispetto dei doveri previsti dal presente Regolamento influisce sulla valutazione del comportamento degli studenti.

SEZIONE II - CODICE DISCIPLINARE

Scuola Primaria

Art. 20 Codice di comportamento

Relativamente alla scuola primaria l'articolo 7 della legge 92/19 prevede l'abrogazione di alcuni articoli del Regio Decreto 1297/28 ed estende ad essa il Patto educativo di corresponsabilità, data l'età degli alunni, per rispondere alle loro mancanze relative all'ambito disciplinare i docenti non utilizzeranno attività sanzionatorie ma interventi di tipo educativo pedagogico che abbiano sempre la finalità di far comprendere all'alunno il proprio errore e di guidarlo a correggere il proprio comportamento/atteggiamento.

Le infrazioni più comuni nella scuola primaria sono le seguenti:

- presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- non eseguire i compiti assegnati;
- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione del genitore, materiali pericolosi;
- non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
- sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali propri e degli altri;
- utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche
- offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;

ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante e che comunque si profili come atto di bullismo o di cyberbullismo.

A titolo di esempio, fra gli interventi previsti, calibrati dai docenti in base alla gravità o alla reiterazione del comportamento, ci saranno:

- lavori, individuali e di gruppo che coinvolgano attivamente gli alunni anche sul tema della legalità
- ammonizione verbale
- comunicazione alla famiglia del comportamento con eventuale richiesta di colloquio
- richiesta di scuse formali nei confronti di eventuali altre persone danneggiate o offese
- Dovere di riflettere, anche insieme al docente, sull'azione o sulla omissione compiuta, durante i momenti non dedicati alla didattica, (es. ricreazione)
- Esclusione dalle uscite didattiche (in specifici e circoscritti casi di comprovata gravità).

Scuola Secondaria

Art. 21 - Infrazioni disciplinari

1. Sono infrazioni disciplinari tutti i comportamenti individuali in violazione delle leggi dello stato, del presente regolamento e delle norme di sicurezza ed in particolare:
 - 1.1. ledere la dignità delle persone e offendere la morale altrui, anche attraverso invio reiterato di immagini, fotografia, e/o materiali digitali o virtuali (*cyberstalking*)
 - 1.2. consumare alimenti o masticare gomme durante le lezioni, (ad eccezione delle due pause ricreative);
 - 1.3. tenere acceso o utilizzare il cellulare in classe;
 - 1.4. fumare negli ambienti interni ed esterni alla scuola;
 - 1.5. mettere a repentaglio la sicurezza e la salute psico-fisica degli altri;
 - 1.6. danneggiare le attrezzature didattiche (LIM, lavagne, banchi, laboratori, computer...)

- 1.7.compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- 1.8.non rispettare l'ambiente scolastico (sporcare bagni, finestre, aule, sedie, muri ...);
- 1.9.allontanarsi dal settore o dalla classe senza l'autorizzazione del docente presente;
- 1.10.disattendere le disposizioni organizzative previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Soprattutto atti che si profilino come forme di bullismo o di cyberbullismo.

- 2. Sono sanzionabili pecuniariamente le seguenti infrazioni disciplinari:
 - 2.1. mancanza di rispetto delle norme che tutelano la sicurezza e la salute;
 - 2.2.mancanza di rispetto e danneggiamento, volontario o per incuria, delle strutture e delle attrezzature della Scuola;
 - 2.3.mancanza di rispetto delle norme di legge in generale.
- 3. Per le infrazioni disciplinari che costituiscono anche reato, come da codice penale, il Dirigente Scolastico presenta denuncia all'autorità competente.

Art. 22 - Sanzioni disciplinari

- 1. La responsabilità disciplinare è personale: le eventuali note per comportamento non corretto devono essere nominative.
- 2. La scuola tutela gli alunni in quanto:
 - non sanziona l'espressione di opinioni personali, a meno che non risultino lesive della dignità della persona;
 - non punisce l'alunno se non emergono elementi concreti e precisi di colpa, dopo che questi abbia avuto modo di presentare le sue ragioni;
 - non opera in maniera tale che la sanzione disciplinare relativa al comportamento influisca sulla valutazione del profitto.
- 3. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate per infrazioni disciplinari commesse durante le attività scolastiche, anche pomeridiane, e in quelle extrascolastiche organizzate dalla Scuola.
- 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, finalizzate a sensibilizzare l'alunno al rispetto dell'ambiente e della convivenza civile. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, delle attenuanti, delle aggravanti e del precedente comportamento dell'allievo.
- 5. Per assicurare la comprensione e quindi l'efficacia del provvedimento disciplinare, l'infrazione deve essere annotata sul Registro elettronico, in modo tempestivo, dall'insegnante presente al momento del fatto, specificando in maniera chiara le motivazioni che rendono necessaria la sanzione disciplinare stessa.
- 6. La scelta della sanzione viene fatta dal docente presente in aula, dal Coordinatore di classe oppure del Consiglio di classe, a seconda dell'entità dell'infrazione.
- 7. Ogni insegnante a seguito delle infrazioni citate, può in qualsiasi momento valutare la necessità di convocare le famiglie, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 8. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola, di competenza del Consiglio di classe, all'alunno è sempre offerta la facoltà di convertire la sanzione in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tra le attività rientrano: il volontariato nell'ambito della comunità scolastica, collaborazioni di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione critica di episodi verificatisi nella scuola.
- 9. I comportamenti opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati .

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente, coinvolgendolo in azioni positive e/o comportamenti riparatori attivi; o laddove trattasi di gravi episodi di bullismo fisico o di cyberbullismo con ripercussioni gravi sulla vittima, si potrà ricorrere alla Sospensione dello studente dalle attività didattiche. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune; mentre il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 23 - Descrizione delle sanzioni disciplinari

1. Nota sul Registro elettronico visibile alla famiglia (eventualmente trascritta sul diario firmata dal docente e controfirmata dalla famiglia)
2. Risarcimento danni o multa.
3. Esclusione da attività didattiche che si svolgono dentro o fuori dalla Scuola, come spettacoli, visite, viaggi, attività sportive e simili.
4. Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.
5. Allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni.
6. Allontanamento fino al termine delle lezioni.
7. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo
8. Le sanzioni disciplinari elencate dal punto 2 al punto 7 sono sempre precedute dall'annotazione sul Registro elettronico di cui al punto 1.
9. Le sanzione di cui al punto 2 può essere associata ad altre sanzioni tra quelle elencate al presente articolo.
10. Gli alunni destinatari di un provvedimento di allontanamento dalle lezioni di qualsiasi entità (punti 5, 6, 7), sono esclusi dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione con pernottamento, anche in caso di accettazione della sanzione alternativa, per l'anno in corso.

TABELLA C - Corrispondenza tra infrazione e sanzioni Scuola Secondaria di primo grado

| Indicatori | Infrazioni | Sanzioni | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Nota sul registro di classe | Risarcimento danni o multa | Esclusione dalle uscite didattiche/ viaggi d'istruzione/attività sportive | Allontanamento dalle lezioni e/o sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica |
| Convivenza Civile | atti che mettono in pericolo l'incolumità propria ed altrui | ℞ | | ℞ | ℞ |
| | aggressività fisica e verbale peggior se reiterata da configurarsi come bullismo | ℞ | | ℞ | ℞ |
| | uso di un linguaggio, volgare, irriverente e offensivo anche attraverso l'uso dei social networks / smartphones | ℞ | | | |
| | sottrazione di materiale e/o oggetti | ℞ | ℞ | ℞ | ℞ |
| | infrazione al divieto di fumare | ℞ | ℞ | ℞ | ℞ |
| | violazione della privacy attraverso i mezzi digitali configurato come cyberbullismo | ℞ | | ℞ | ℞ |
| Socializzazioni | insulti o offese anche attraverso invio di messaggi digitali (audio-video) e immagini digitali o virtuali | ℞ | | ℞ | ℞ |
| | non rispetto del materiale altrui | ℞ | ℞ | | |
| Norme disciplinari di Istituto | falsificazione di firme anche attraverso mezzi digitali | ℞ | | ℞ | ℞ |
| | mancata informazione alle famiglie delle comunicazioni della scuola | ℞ | | | |
| | danneggiamenti delle attrezzature scolastiche | ℞ | ℞ | ℞ | ℞ |
| | scritte sui muri, sui banchi e sulle porte | ℞ | ℞ | ℞ | |
| | abbigliamento non consono all'ambiente | ℞ | | | |
| | utilizzo del telefono cellulare | ritiro del telefono e sua consegna in portineria | ritiro del telefono e sua consegna in portineria | ritiro del telefono e sua consegna in portineria | ritiro del telefono e sua consegna in portineria |
| | violazione delle norme di sicurezza | ℞ | | ℞ | ℞ |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|
| Collaborazione | rifiuto di esecuzione delle indicazioni educative e didattiche | ☒ | | | |
| | disturbo delle attività didattiche | ☒ | | | |
| Interesse e Partecipazione | interventi inopportuni e interruzioni continue durante le lezioni | ☒ | | | |
| Frequenza | assenza non autorizzata dai genitori | ☒ | | | ☒ |
| | elevato numero di assenze saltuarie | ☒ | | | |
| | reiterati e arbitrari ritardi e/o uscite anticipate | ☒ | | | |
| Rispetto delle consegne | mancata esecuzione dei compiti assegnati | ☒ | | | |
| | mancanza degli strumenti richiesti | ☒ | | | |

Art. 24 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari e soggetti competenti

1. La sanzione di cui all'art. 21, punto 1, è irrogata direttamente dai Docenti al verificarsi del comportamento inadeguato, fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico o suo delegato.
2. La sanzione di cui all'art. 21, punto 2, preceduta da annotazione sul Registro elettronico, è irrogata dal Dirigente Scolastico, anche in associazione con eventuali altre sanzioni e notificata alla famiglia.
3. La sanzione di cui all'art. 21, punto 3, preceduta da annotazione sul Registro elettronico, è irrogata dal Dirigente Scolastico su richiesta del Coordinatore di classe, previa notifica alla famiglia del giorno in cui l'alunno dovrà rimanere a scuola oltre l'orario delle lezioni e dell'ora alla quale i genitori dovranno provvedere al suo ritiro.
4. Per tutte le altre sanzioni (art. 21, punti da 5 a 7) è previsto il seguente procedimento amministrativo:
 - annotazione sul Registro elettronico da parte del docente presente al fatto;
 - relazione scritta del docente presente al fatto indirizzata al Dirigente Scolastico;
 - comunicazione del Dirigente Scolastico di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;
 - invito ad esporre le proprie ragioni a difesa in audizione davanti al Consiglio di classe o per iscritto;
 - convocazione dell'Organo Collegiale previsto per la sanzione;
 - conclusione del procedimento, con provvedimento del Dirigente Scolastico di archiviazione senza effetti del procedimento, oppure di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, eventuale sanzione alternativa proposta.
5. Con riferimento al Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata di tutte le componenti, con la presenza anche dei genitori eletti Rappresentanti di classe, con esclusione dei genitori degli alunni coinvolti.

6. Nei casi di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, dopo l'acquisizione di tutti gli elementi utili alla determinazione delle responsabilità.
7. Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dell'alunno e l'eventuale cambiamento di Scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato.

Art. 25 - Comunicazioni alla famiglia

1. La Scuola comunica alla famiglia dell'alunno per iscritto, tramite Registro elettronico o email, tutte le sanzioni comminate al proprio figlio per la violazione delle regole disciplinari. In ogni caso la famiglia è tenuta a controllare quotidianamente il diario del proprio figlio e il Registro elettronico, al fine di verificare possibili ammonizioni e/o comunicazioni da parte dei docenti e/o del Dirigente Scolastico.
2. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con la famiglia per determinare un recupero adeguato dell'alunno e favorire il suo rientro a Scuola.
3. Le comunicazioni periodiche scuola famiglia si svolgeranno di norma in due modalità.

Art. 26 - Impugnazioni

1. L'Organo di Garanzia d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.
2. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni (art. 21, punti 5, 6, 7) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.
3. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. L'impugnazione sospende l'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, salvo i casi di commissione di recidiva, reati, oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale.
5. L'Organo di Garanzia dell'Istituto decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche in merito all'applicazione autentica del presente Regolamento.
6. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, è dell'Organo di Garanzia Regionale, che dura in carica due anni scolastici ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. L'Organo di Garanzia Regionale è composto, di norma, per la scuola secondaria di primo grado, da tre docenti e tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.
7. I reclami contro i provvedimenti disciplinari disposti dai Consigli di classe e dal Consiglio d'Istituto possono essere proposti all'Organo di Garanzia Regionale entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dalla scadenza del termine di decisione ad esso attribuito.
8. L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.
9. L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere

Tutto ciò che è contenuto in questa sezione rimane invariato per quelle trasgressioni che si possono esportare anche contestualmente alle videolezioni.

Art. 27 – Regole di comportamento in DDI

Nell'eventualità di partecipazione a D.A.D., durante le videolezioni, per le quali verrà fatta regolare registrazione di presenza,

Sarà necessario:

- 1 rispettare gli orari: non si dovrà accedere in piattaforma né in ritardo né in anticipo;
- 2 presentarsi con abbigliamento consono;
- 3 avere da subito a disposizione tutto il materiale necessario per partecipare alla lezione;
- 4 non avere distrazioni;
- 5 non consumare né cibo né bevande, eccetto acqua;
- 6 partecipare, seduti, in atteggiamento composto, ad un piano di lavoro adeguato;
- 7 accedere, esclusivamente, con il proprio nome utente (reale nome e cognome);
- 8 rispettare le consegne del docente, nei tempi e nelle modalità da questi stabiliti;
- 9 eccetto per gli alunni delle classi prime della scuola Primaria, e, ove necessario, per alunni BES certificati, non essere affiancati da adulti; l'intervento di un adulto sarà consentito, se necessario, per effettuare l'accesso. In caso di problemi tecnici di qualsivoglia tipo sarà l'alunno a chiedere, se necessario, il supporto di un adulto presente in casa;
- 10 tenere spento il microfono, finché il docente non ne richieda l'accensione;
- 11 non spegnere mai la telecamera;
- 12 non collegarsi contemporaneamente con più dispositivi a meno che non sia esplicitamente richiesto dal docente;
- 13 tenere spento qualunque altro device a disposizione dell'alunno che non sia quello in uso, per la videolezione;
- 14 che gli alunni non messaggino tra di loro né con lo smartphone né con la chat della piattaforma;
- 15 non utilizzare applicazioni diverse da quelle indicate dal docente, e quelle autorizzate solo nei tempi e nei modi stabiliti dal docente medesimo;
- 16 non tenere con sé animali;
- 17 partecipare utilizzando una postazione silenziosa: dovranno essere evitati rumori di sottofondo (conversazioni telefoniche di altri soggetti presenti in casa, rumori di elettrodomestici in funzione...);
- 18 in caso di disconnessione accidentale e per ragioni tecniche rientrare seguendo la regolare procedura d'accesso, evitando di disturbare in alcun modo la lezione in corso.

Sarà vietato:

- 19 nel rispetto della privacy di tutti i soggetti coinvolti, effettuare registrazioni audio e/o video, realizzare scatti, catturare fermo-immagini, sia in occasione di videolezioni che durante colloqui con i docenti di qualsivoglia natura;
- 20 accedere con e-mail diversa da quella istituzionale;
- 21 far partecipare soggetti diversi dagli alunni della classe;
- 22 fare uso improprio delle diverse funzionalità del sistema;
- 23 utilizzare la piattaforma istituzionale in assenza del docente.

Altresì:

- E' fatto divieto agli alunni e/o ai rispettivi genitori divulgare a terzi eventuali materiali audio e/o video, realizzati e messi a disposizione dei propri alunni dal docente, inclusi tutorial didattici di varia tipologia.

- Al pari delle assenze in presenza, anche le assenze in caso di videolezioni dovranno essere, ove possibile, comunicate al docente anticipatamente e, comunque, conseguentemente giustificate.
- In caso di problemi tecnici che impediscano la effettiva constatazione della presenza dell'alunno sarà cura del genitore darne comunicazione al docente, al fine di non essere considerati assenti.

ALLEGATI DI RIFERIMENTO:

- piano scolastico per la didattica digitale integrata
- regolamento per la didattica digitale integrata
- integrazioni al patto di corresponsabilità
- protocollo di comportamento: prevenzione, contrasto e interventi per la lotta e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- modulo di richiesta di intervento per il contrasto e la lotta al bullismo e al cyberbullismo
- curriculum di educazione civica